

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
19 giugno 1997 *

Nel procedimento T-159/97 R,

Luis Manuel Chaves Fonseca Ferrão, membro della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), residente in Campello, Alicante (Spagna), con l'avv. domiciliatario Roland Assa, del foro di Lussemburgo, 1, rue Jean-Pierre Brasseur,

richiedente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), rappresentato dai signori Oreste Montalto, direttore del dipartimento giuridico, e João Paulo Miranda de Sousa, membro del dipartimento giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

* Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione ADM-97-3 del presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 febbraio 1997, relativa all'organizzazione delle commissioni di ricorso,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

- 1 L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») è stato istituito con il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»). La composizione e l'organizzazione dell'Ufficio sono disciplinate più dettagliatamente nel titolo XII (artt. 111-139) di detto regolamento.
- 2 L'Ufficio dispone di diverse commissioni di ricorso competenti a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso talune decisioni adottate dall'Ufficio. Ciascuna commissione di ricorso è composta da un presidente e da due membri. Per il periodo iniziale, è stata prevista la costituzione di tre commissioni di ricorso.

- 3 L'art. 119, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 stabilisce che il presidente dell'Ufficio, che ha pure compiti direttivi, «prende tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni».
- 4 In base alla disposizione summenzionata, il presidente dell'Ufficio ha adottato, il 21 febbraio 1997, la decisione ADM-97-3, relativa all'organizzazione delle commissioni di ricorso (in prosieguo: la «decisione contestata»). L'art. 2 di detta decisione recita:
- «1) Il vicepresidente incaricato delle questioni giuridiche è il superiore immediato dei presidenti delle commissioni di ricorso.
- 2) I presidenti delle commissioni di ricorso sono i superiori immediati dei membri delle commissioni di ricorso per le quali sono stati designati. Allorché un membro viene designato per più di una commissione di ricorso, il superiore immediato è il presidente della commissione di ricorso per la quale il membro è stato designato in via principale».
- 5 Il richiedente, membro della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dal 1° febbraio 1996, con istanza del 6 marzo 1997 ha chiesto alla Commissione delle Comunità europee di controllare la legittimità della decisione contestata, in virtù dell'art. 118 del regolamento n. 40/94. Con decisione del 18 aprile 1997, comunicata al richiedente con lettera SG(97)D/3132 del 23 aprile 1997, la Commissione ha respinto l'istanza dichiarandola irricevibile.
- 6 Con nota 22 aprile 1997, il richiedente ha presentato un reclamo al presidente dell'Ufficio, in quanto autorità che ha il potere di nomina, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), onde ottenere la revoca della decisione contestata ed in particolare dell'art. 2 della stessa.

- 7 In base all'art. 179 del Trattato CE e all'art. 91, n. 4, dello Statuto, il richiedente, presentato il reclamo, ha immediatamente adito il Tribunale con un ricorso depositato in cancelleria il 21 maggio 1997, diretto all'annullamento della decisione contestata, al quale era allegata una domanda mirante ad ottenere, a norma dell'art. 185 del Trattato CE, la sospensione dell'esecuzione di detta decisione.
- 8 L'Ufficio ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimento provvisorio con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 9 giugno 1997.
- 9 Tenuto conto degli elementi del fascicolo, il giudice del procedimento sommario ha ritenuto di disporre di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulla presente domanda di provvedimento provvisorio senza dover prima sentire le spiegazioni orali delle parti.

In diritto

- 10 A norma del combinato disposto dell'art. 185 del Trattato e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale, se ritiene che le circostanze lo impongano, può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
- 11 L'art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura precisa che la domanda di sospensione di esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato quest'atto mediante un ricorso dinanzi al Tribunale. Il n. 2 di detto articolo dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori devono

precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere carattere provvisorio, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 26 febbraio 1997, causa T-191/96 R, CAS Succhi di frutta/Commissione, Racc. pag. II-211, punto 13).

- 12 La presente domanda mira ad ottenere dal Tribunale la sospensione dell'esecuzione della decisione contestata. Per pronunciarsi su questa domanda è opportuno esaminare anzitutto gli argomenti del richiedente vertenti sul *periculum in mora*.

Sul periculum in mora

Argomenti delle parti

- 13 Il richiedente ritiene che la decisione contestata crei, all'art. 2, un duplice vincolo di subordinazione gerarchica per i membri delle commissioni di ricorso dell'Ufficio: infatti questi sono gerarchicamente subordinati ai presidenti delle commissioni, che a loro volta sono subordinati al vicepresidente competente per le questioni giuridiche dell'Ufficio.
- 14 Questa duplice subordinazione gerarchica sarebbe, secondo il richiedente, tale da interferire con l'indipendenza specifica delle funzioni di cui sono investiti i membri delle commissioni «data l'ampia discrezionalità che un superiore deve esercitare nel contesto di qualsiasi autorizzazione amministrativa nell'ambito di una struttura gerarchizzata». Questa indipendenza, riconosciuta espressamente ai membri delle commissioni dall'art. 131 del regolamento n. 40/94, dovrebbe invece venire salvaguardata ininterrottamente da «qualsiasi interferenza esterna» per tutta la durata (cinque anni) del mandato di ciascun membro.

15 Secondo il richiedente, il procedimento dinanzi al giudice comunitario richiederà diversi anni prima di sfociare in una pronuncia definitiva sulla legittimità della decisione contestata, che continuerà nel frattempo ad applicarsi appieno «in virtù della presunzione di validità di cui fruiscono gli atti amministrativi». L'eventuale annullamento di detta decisione rischierebbe quindi di risultare inutile per il richiedente, la cui indipendenza — intesa nel senso che esclude la subordinazione gerarchica contestata — non potrebbe venire ripristinata retroattivamente e sarebbe quindi pregiudicata in modo permanente ed irreversibile. In particolare il richiedente sottolinea che «subirebbe il grave pregiudizio di dover svolgere il proprio mandato sotto il giogo di una subordinazione gerarchica incompatibile con le funzioni affidate alle commissioni di ricorso e con la natura collegiale delle stesse, senza che detto pregiudizio, naturalmente di indole puramente morale, possa praticamente venir sanato dalla decisione infine adottata nel merito, qualunque sia il suo tenore».

16 Il resistente sostiene che il richiedente gode di piena indipendenza d'operato e che «il suo assoggettamento alla gerarchia dell'Ufficio riguarda esclusivamente aspetti puramente amministrativi del suo rapporto di lavoro», come le ferie o le missioni. Le disposizioni della decisione contestata sarebbero unicamente dettate dalla necessità di garantire il buon funzionamento dell'Ufficio e non arrecherebbero quindi alcun pregiudizio allo status dei membri delle commissioni di ricorso.

17 D'altro canto, il resistente sostiene che il pregiudizio assertivamente arrecato all'indipendenza del richiedente potrebbe derivare unicamente da decisioni specifiche adottate dall'Ufficio in base all'atto impugnato: ad esempio un sistematico rifiuto da parte dei superiori gerarchici di concedere al richiedente l'autorizzazione a partecipare a seminari o a prendere ferie, onde esercitare su di lui una pressione psicologica mirante a far sì che talune controversie vengano risolte in un determinato modo. In questo caso il richiedente potrebbe adire il giudice comunitario per salvaguardare la propria indipendenza contro le minacce che sarebbero costituite da atti viziati da sviamento di potere.

18 Il resistente ritiene inoltre che l'eventuale annullamento della decisione contestata potrebbe dare al richiedente piena soddisfazione quanto al danno morale di cui si ritiene vittima. Al contrario, la sospensione dell'esecuzione di detta decisione rischierebbe di avere gravi ripercussioni sul buon funzionamento delle commissioni di ricorso, i cui membri si troverebbero confrontati a «situazioni anarchiche quanto ai programmi di ferie, alla partecipazione a missioni o a conferenze/seminari o anche alla presenza fisica (...) nell'Ufficio», e potrebbe quindi provocare ritardi ingiustificati nello smaltimento del contenzioso.

Valutazione del giudice dell'urgenza

19 Secondo una consolidata giurisprudenza, l'urgenza di emanare provvedimenti provvisori dev'essere valutata esaminando se l'esecuzione degli atti controversi, prima della decisione del Tribunale nel merito, possa arrecare al richiedente danni gravi e irreversibili, che non potrebbero essere riparati neanche in caso di annullamento dell'atto impugnato o che, benché provvisori, sarebbero sproporzionati rispetto all'interesse del resistente all'esecuzione dei suoi atti, anche se questi sono oggetto di un ricorso giurisdizionale. La prova di tali circostanze incombe al richiedente (v. ordinanza CAS Succhi di frutta/Commissione, già ricordata, punto 31).

20 Nella fattispecie il rischio di danno grave ed irreparabile in caso di esecuzione immediata della decisione risulterebbe, secondo il richiedente, dal pregiudizio che la subordinazione gerarchica determinata dalla decisione contestata per i membri delle commissioni di ricorso dell'Ufficio rischierebbe di arrecare all'indipendenza di questi ultimi per tutta la durata del loro mandato, senza che l'annullamento eventuale dell'atto in questione possa offrire retroattivamente un risarcimento agli interessati.

21 L'indipendenza dei membri delle commissioni è riconosciuta dal regolamento n. 40/94, il cui art. 131, n. 2, dispone quanto segue: «I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione».

- 22 Si deve sottolineare che il richiedente non fornisce alcuna prova del fatto che la decisione contestata — in particolare l'art. 2 — avrà l'effetto, se non viene concessa la sospensione dell'esecuzione durante il procedimento principale pendente dinanzi al Tribunale, di ledere l'indipendenza che deve contraddistinguere le funzioni decisonali conferite ai membri delle commissioni. Anzi, si limita ad affermare che la decisione contestata è «tale da interferire con l'indipendenza» dei membri delle commissioni, che il loro «status indipendente (...) ne risulterebbe compromesso», che egli «subirebbe il grave pregiudizio di dover svolgere il proprio mandato sotto il giogo di una subordinazione gerarchica incompatibile con le funzioni affidate alle commissioni di ricorso» ed infine che «il funzionamento e la credibilità stessi del sistema di revisione interna ed indipendente delle decisioni dell'Ufficio (...) sarebbero irrimediabilmente compromessi dall'applicazione (...) della decisione contestata». Egli non produce alcun elemento concreto a sostegno delle sue allegazioni.
- 23 Dunque il pregiudizio che il richiedente, come membro di una commissione, prospetta nella sua domanda di provvedimento provvisorio pare avere natura meramente virtuale.
- 24 Il rischio di un'effettiva lesione dell'indipendenza del richiedente potrebbe concretarsi in reale pregiudizio solo se atti adottati in applicazione della decisione contestata interferissero con l'indipendenza di cui egli gode durante il suo mandato. Ma finora non vi è stato alcun atto dell'Ufficio che, adottato in esecuzione della decisione contestata, leda concretamente l'indipendenza del richiedente, e questi non produce alcun elemento che possa lasciar supporre l'esistenza di siffatto rischio.
- 25 Il principio che scaturisce dall'art. 131 del regolamento n. 40/94 resta quindi applicabile nella fattispecie, come conferma il sesto 'considerando' della decisione contestata e come ha confermato l'autore stesso della decisione, il presidente dell'Ufficio, che, nella nota interna del 10 giugno 1996 indirizzata al presidente e ai membri della prima commissione di ricorso, ha fornito agli interessati la garanzia del rispetto dell'indipendenza in questi termini: «Posso assicurarvi che mai ho

pensato di ledere la vostra indipendenza, che è in realtà la libertà di decisione». Anche qualora l'autorità competente, in virtù dell'art. 2 della decisione contestata, adottasse in futuro provvedimenti che possano scalfire l'indipendenza del richiedente, quest'ultimo potrebbe, al momento opportuno, impugnarli dinanzi al giudice comunitario con un ricorso di annullamento, accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori.

26 Da quanto precede emerge che non vi è in realtà alcuna urgenza di disporre la sospensione dell'esecuzione della decisione contestata.

27 Ne consegue che i presupposti per la sospensione dell'esecuzione della decisione contestata non sussistono. La domanda di provvedimento provvisorio deve quindi essere respinta, senza che si debba esaminare se i motivi e gli argomenti invocati dal richiedente per giustificare il *fumus boni juris* appaiano fondati.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La domanda di provvedimento provvisorio è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 19 giugno 1997

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Saggio